



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
PIAZZA LIBERTA' N. 1 – C.A.P. 20006**

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 73 del 13-10-2023

Oggetto: RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PREGNANA MILANESE.
--

IL SINDACO

VISTI

- l'art. 4 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 7 della DGR XI-3502 del 5/08/2020, che individuano i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;
- l'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 7 comma 13 della DGR XI-3502 del 5/08/2020, che attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

PRESO ATTO CHE,

- il Comune di Pregnana Milanese è inserito nella zona climatica E dell'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE,

- come solitamente accade nelle recenti e precedenti stagioni autunnali e invernali, a partire dalla prima settimana di ottobre c.a. si iniziano a registrare superamenti del Valore Limite giornaliero del particolato atmosferico, anche a causa delle sfavorevoli condizioni meteorologiche tipiche della Pianura Padana che vedono il frequente verificarsi di inversioni termiche notturne con conseguente ristagno al suolo degli inquinanti atmosferici emessi;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE,

- il Comune di Pregnana Milanese è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell'aria;
- gli impianti termici a uso civile rappresentano un'importante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;
- le temperature registrate dalle stazioni meteorologiche di ARPA Lombardia sono al di sopra della media stagionale, così come accaduto negli ultimi anni;

- durante le precedenti stagioni termiche 2021/2022 e 2022/2023 sono state attivate più volte le misure emergenziali di cui alla D.G.R. n. 3606 del 28 settembre 2020;

RITENUTO PERTANTO CHE,

- le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 7 comma 13 della DGR XI-3502 del 5/08/2020;

VISTI PERTANTO:

- Il regolamento UE 2022/1369;
- Gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- Gli artt. 129 e 132 DPR n. 380/2001;
- Gli artt. 4 e 5 del DPR n. 74 del 2013;
- L'art. 7 della DGR XI-3502 del 5/08/2020;
- Il DM n. 383 del 6/10/2022;
- Visto lo Statuto del Comune di Pregnana Milanese;

ORDINA

Per tutti gli impianti termici come definiti dal D. Lgs 48/2020 presenti sul territorio le seguenti condizioni di esercizio:

- la riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento con definizione della durata dello stesso dal 23/10/2023 al 08/04/2024;
- la riduzione del periodo di funzionamento per un massimo di 13 ore giornaliere compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;
- la riduzione di 1°C della temperatura dell'aria indicata all'art. 3 comma 1, del DPR n. 74/2013, come recepito dalla DGR 3502/2020 al punto 7 comma 1 lettera b), ossia 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli edifici ad esclusione di quelli indicati nella medesima DGR al punto 7 comma 1 lettera a), ovvero esclusi quelli adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili il cui limite rimane invariato a 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

La presente ordinanza non si applica:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione;

ORDINA ALTRESÌ

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Pregnana Milanese www.comune.Pregnana.Milanese.it.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D.lgs. 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni;
- ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

II SINDACO
ANGELO BOSANI

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.